



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 86 del 07/12/2023

Oggetto : RINNOVO DELLA “CONVENZIONE QUADRO PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA S.C.P.A.” DA PARTE DEI RELATIVI SOCI

L’anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di Dicembre, alle ore 18:43, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchei Lorenzo	Presente
2	Angelini Matteo	Assente	19	Marchioni Elisa	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Assente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Presente
7	Casadei Giovanni	Assente	24	Pasini Luca	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Assente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Assente	29	Spina Carlo Rufo	Assente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Assente
14	Guaitoli Manuela	Presente	31	Zamagni Giuliano	Presente
15	Lari Michele	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Assente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Presente			

Totale presenti n. 24 - Totale assenti n. 9

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: De Sio, Di Campi, Di Natale, Lari, Neri e Zamagni Giuliano collegati da remoto.

OGGETTO: Rinnovo della "Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a." da parte dei relativi soci.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 96 del 15/11/2023, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

"OGGETTO: Rinnovo della "Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a." da parte dei relativi soci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini è attualmente socio diretto, con la quota di partecipazione dello 0,001% del relativo capitale sociale, di "Lepida s.c.p.a. (società consortile per azioni)", partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, costituita in data 01/08/2007 dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'articolo 10 della L.R.E.R. 24.05.2004, n. 11, per la realizzazione, avvenuta in passato, della rete in fibra ottica - denominata appunto "Lepida" - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche Emiliano-Romagnole e tra queste ed i rispettivi cittadini;
- Lepida è una società "in house providing" (ovvero affidataria diretta, senza gara, per il fatto di essere, sostanzialmente, anche se non formalmente, una sorta di "delegazione interorganica" delle pubbliche amministrazioni socie, pur avendo personalità giuridica propria e distinta da esse), che fornisce sia "servizi strumentali" (in favore dei propri soci - sostanzialmente quelli di connessione telematica tra di loro), sia "servizi pubblici locali" (in favore dei cittadini - sostanzialmente quelli di connessione internet alle amministrazioni pubbliche socie e, dall'1/01/2019, a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione, in Lepida, di "C.U.P. 2000 s.p.a. consortile", anche quelli di prenotazione delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini dell'area metropolitana di Bologna, precedentemente svolti dalla società incorporata);

CONSIDERATO che:

- in base ai consolidati orientamenti della giurisprudenza comunitaria ed anche interna, nonché alle disposizioni dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. "T.U.S.P. - Testo Unico delle Società Pubbliche"), il "modello" tipico degli affidamenti "in house providing" prevede, per le società affidatarie, l'imprescindibile possesso dei seguenti tre specifici requisiti:
 - a) *capitale esclusivamente pubblico* (fatta salva la partecipazione minoritaria di capitali privati, se espressamente prevista dalle norme di legge);

- b) attività svolta prevalentemente nell'esecuzione dei compiti affidati dai soci (c.d. requisito della "prevalenza dell'attività");
- c) *controllo* - dei soci affidanti sulla società affidataria diretta - "*analogo*" a quello da essi svolto sui propri servizi (c.d. requisito del "*controllo analogo*");
- i primi due requisiti sopra indicati sono sempre stati previsti espressamente dallo statuto di Lepida e puntualmente rispettati mentre il terzo requisito (del "*controllo analogo*" - nel caso specifico di Lepida, "*congiunto*") è stato attuato in un primo momento esclusivamente attraverso il "C.P.I." ("Comitato Permanente di Indirizzo"), previsto dalla stessa norma istitutiva della società (la sopra citata L.R.E.R. 11/2004), costituito, su impulso del socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna, nel 2011 e formato da un numero ristretto - rispetto agli oltre 400 attuali soci - di rappresentanti dei vari soci, e, in un secondo momento, dalla data del 31/01/2019, anche attraverso la sottoscrizione, da parte dei soci, di un'apposita "*convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a.*" (nel prosieguo del presente atto definita, per praticità, anche solamente "*convenzione*"), ovvero, di fatto, un "patto parasociale", stipulato con l'intento di:
 - a) stabilire "*le modalità con cui i soci esercitano su Lepida il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci*", prevedendo espressamente la costituzione (ad opera della convenzione stessa), la composizione (31 membri, uno dei quali in rappresentanza, congiuntamente, degli enti locali della Provincia di Rimini, soci di Lepida), le competenze (in estrema sintesi: disamina ed approvazione preventiva degli atti e delle operazioni più importanti della società, assegnazione ad essa degli obiettivi strategici, nonché verifica del relativo stato di attuazione) ed il funzionamento ("quorum costitutivo" e "quorum deliberativo" coincidenti con la presenza di tanti soci che rappresentino contemporaneamente, rispettivamente, la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato nel primo caso e la maggioranza del capitale sociale presente e dei soci presenti nel secondo) del "C.P.I.", quale organo deputato all'esercizio del controllo analogo sulla società da parte dei soci;
 - b) vincolare i soci ad essa aderenti a votare, in seno alle assemblee dei soci di Lepida, in modo conforme a quanto preventivamente deliberato in merito dal C.P.I.;
- in data 01/07/2019 (con prot. n. 181863) il Comune di Rimini, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13/06/2019 (adottata anche ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 175/25016 - che stabilisce che "*la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1*" e quindi, nel caso di un Comune, dal Consiglio Comunale - ed esecutiva dal 28/06/2019), ha aderito a tale convenzione, avente durata di 5 anni, con decorrenza dalla data del 31/01/2019 e scadenza il 31/01/2024;
- in vista dell'imminente scadenza (31/01/2024) della convenzione attualmente vigente, in novembre 2023 i principali soci di Lepida hanno definito una nuova convenzione (allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera "A"**);
- la nuova convenzione, così come risulta dalla versione "comparata" a corredo del presente atto al **n. 2**, ricalca sostanzialmente quella attuale, fatta eccezione per i seguenti tre (minimi) aspetti:
 - a) eliminazione del termine temporale entro il quale l'organo di controllo della Regione Emilia-Romagna deve trasmettere ai soci le proposte di approvazione dei principali documenti strategici e organizzativi di Lepida (articolo 8, comma 3);
 - b) anticipazione dei termini temporali di redazione della relazione semestrale e della proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e dei relativi budget di previsione (art. 9, comma 1, lettere "a" e "b");
 - c) ampliamento delle materie di competenza del C.P.I., con inclusione, tra le stesse, della relazione semestrale e del conguaglio consortile (articolo 5, comma 3);

- una volta approvata al proprio interno (con deliberazione del proprio organo di indirizzo politico, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, sopra già richiamato) la convenzione sopra indicata, i singoli soci di Lepida (come il Comune di Rimini) dovranno aderirvi formalmente, con le modalità che verranno presumibilmente stabilite dal relativo socio di maggioranza assoluta (ovvero la R.E.R. - Regione Emilia-Romagna) analogamente a quanto già fatto, per la precedente convenzione;

RITENUTO che:

- per quanto sopra esposto, la convenzione in oggetto sia integralmente condivisibile, nonché necessaria ed opportuna per consentire ai numerosissimi soci di Lepida di continuare ad esercitare su di essa il *“controllo analogo congiunto”* e, conseguentemente, mantenere (e, se possibile, consolidare) la veste di *“società in house providing”* di Lepida, coerentemente con gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria ed interna e con le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e delle vigenti direttive dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) in materia di affidamenti diretti di servizi da parte degli enti pubblici alle proprie società *“in house”*, analogamente, tra l'altro, a quanto già positivamente sperimentato dal Comune di Rimini in altre *“società in house”* a *“controllo analogo congiunto”* da esso partecipate (*“Anthea s.r.l.”* e *“Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”*);
- sia quindi necessario approvare la nuova convenzione, dando espresso mandato al responsabile della U.O. Organismi Partecipati di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per formalizzare l'adesione ad essa del Comune di Rimini;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli articoli 9, comma 5 e 16 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;
- l'articolo 29 (*“società di capitali”*) dello statuto del Comune di Rimini;
- gli articoli 4.1, lettera *“a.1”* e 5.1, lettera *“b”*, del vigente *“Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini”*;

VISTO il parere espresso dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere espresso dalla 5^a Commissione Consiliare nella seduta del 27/11/2023;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la nuova *“convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a.”* allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”**;

- 2) **DI DARE ESPRESSO MANDATO** al Responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati dell'ente di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per formalizzare l'adesione del Comune di Rimini alla nuova "convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a." approvata al precedente punto "1" del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione di quanto in oggetto,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267."

Dichiarata aperta la discussione intervengono l'Assessore Maresi (Assessorato Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate) e il Dott. Maracci (Responsabile U.O. Organismi partecipati) per l'illustrazione dell'argomento. Interviene quindi il Cons. Marcello, infine il Dr. Maracci per le conclusioni.

Presenti n. 28: Sindaco Sadegholvaad, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, De Sio, Di Campi, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pari, Pasini, Ramberti, Renzi, Soldati, Spina, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Sadegholvaad, Conss. Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Ramberti, Soldati, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco
Contrari Nr.	2	Conss. Marcello e Murano Brunori
Astenuti Nr.	8	Conss. Ceccarelli, De Sio, Di Campi, Marchei, Pari, Renzi, Spina e Zoccarato

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Sadegholvaad, Conss. Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Ramberti, Soldati, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco
Contrari Nr.	2	Conss. Marcello e Murano Brunori
Astenuti Nr.	8	Conss. Ceccarelli, De Sio, Di Campi, Marchei, Pari, Renzi, Spina e Zoccarato

I Conss. Di Campi, Di Natale e Neri hanno comunicato il loro voto verbalmente all'aula per entrambe le votazioni, in quanto per problemi di collegamento non sono riusciti a votare dalla piattaforma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino

CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA

Art. 1 - Finalità

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida s.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle leggi regionali 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

2. La presente Convenzione disciplina:

a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci;

b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione-quadro è fissata in cinque anni, fino al 31/01/2029 ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.

2. La presente Convenzione deve essere coerente con le clausole dello Statuto della società.

3. L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della presente Convenzione-quadro che non viene peraltro modificata.

4. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione-quadro.

Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale

1. I soci s'impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale di Lepida siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Fatta salva la nomina del Presidente del Cda da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina degli altri amministratori, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente designato dai soci del comparto sanitario, i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;

- per il componente designato dagli altri soci, i rappresentanti del Comitato (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

3. Fatta salva la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina dei due componenti effettivi e dei due supplenti, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente effettivo e supplente designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per i componenti effettivo e supplente designati dagli altri soci (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) i rappresentanti del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

Art. 5 – “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. I soci, conformemente con quanto previsto dall’ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida s.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle LR leggi regionali dell’Emilia-Romagna 11/2004, 1/2018, dallo Statuto e dalla presente convenzione-quadro, mediante un organismo di controllo, denominato “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento”, di seguito denominato “Comitato”.

2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1, d’informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.

3. Al Comitato spetta la disamina e l’approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:

- Indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli enti soci nominati nell’organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l’utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all’organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;
- relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;

- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.

4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 giorni la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, al Direttore generale della Società ed informa tutti i soci mediante la messa a disposizione della propria approvazione nel sito dedicato, di cui all'art. 7, comma 8. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dalla approvazione preventiva dello stesso Comitato.

6. L'Assemblea, ove delibere in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci

I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti.

1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati:

- 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
- 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
- 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
- 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
- 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
- 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
- 15 rappresentanti per il comparto sanitario.

2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante delle Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Emilia-Romagna.

4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate e formalizzate dalle Province o dalla Città Metropolitana di appartenenza. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.

5. Ai fini del rinnovo del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2024 il nominativo del proprio designato, nonché l'atto di designazione di cui al comma 4, alla Segreteria del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e su singoli argomenti, i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società. I componenti del Comitato possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti degli organi sociali.

7. I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.

8. I componenti del Comitato decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo aggregato. Nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dall'incarico di uno o più componenti del Comitato, l'aggregato di riferimento provvederà all'individuazione del proprio designato entro 1 mese dalla dimissione.

Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato

1. La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi comparti di Enti soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e al Direttore generale della Società.

2. Ai fini delle convocazioni:

a) Le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre tramite e-mail dalla Segreteria del Comitato.

b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;

c) il Comitato è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 della presente Convenzione;

d) il Direttore generale della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato;

e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna rende disponibili alla Segreteria del Comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione, i materiali richiamati all'art. 8, salvo quanto diversamente indicato nella presente Convenzione;

f) qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) ed e) deve essere trasmessa al Comitato almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea.

3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.

4. Ai fini della validità delle deliberazioni:

a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti;

b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;

c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito, di cui al successivo comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono disciplinati con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

4. Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci alle cui riunioni possono essere invitati referenti della Società.

8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato, sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.

9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al precedente comma 6.

Art 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società

1. Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al comma 1 fornisce al Comitato il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post.

3. La medesima Struttura regionale, trasmette, unitamente alla documentazione relativa alla prima convocazione utile, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.

4. La suddetta Struttura regionale, ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, riceve dal direttore della Società, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione del Bilancio in Comitato e comunque non oltre il 15 aprile di ciascun anno, in riferimento ai documenti di bilancio approvati dagli organi amministrativi della società, la documentazione necessaria a consentirne l'analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale.

5. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.

6. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, di cui all'art.5, comma 4, il Comitato si avvale, in modo non esclusivo, di un'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura regionale di cui al comma 1, sul monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio e sull'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti

Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve dal Direttore generale della Società, la seguente documentazione:

a) entro il 31 luglio, la relazione semestrale:

- sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;

- sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società nel primo semestre dell'esercizio in corso.

b) entro il 15 novembre, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;

c) almeno un 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, il Direttore Generale della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 7, comma 2, lettere d) ed f).

Art. 10 – Diritti dei soci

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti a Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di propria competenza e di formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività

della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei soci del rispettivo aggregato di designazione. Ciascun socio ha diritto di audire il componente del Comitato che lo rappresenta.

5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive rispetto ai poteri spettanti ai soci, ai sensi del Codice Civile, in virtù del possesso delle quote societarie.

Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate a Lepida s.c.p.a dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione della presente convenzione quadro, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;

b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;

c) la facoltà, per il personale designato dall'Ente interessato, di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;

d) la facoltà, per l'Ente interessato, di ottenere dalla Società, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell'Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;

e) la facoltà, per l'Ente interessato, di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art.12 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

Art.13 – Registrazione e spese

1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72 e ss.mm.; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente

Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore:

- a. il 31/01/2024 per i soci che l'avranno sottoscritta entro tale data;
- b. nella data di sottoscrizione, per i soci che l'avranno sottoscritta successivamente al 31/01/2024;

2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di rimangono in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato;

3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.